

Proponente: 12.A
Proposta: 2019/102

del 18/03/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 276

del 20/03/2019

LEGALE

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMMA A ALLSTAR SRL A TITOLO DI
RESTITUZIONE DEL 50% DI QUANTO CORRISPOSTO PER SPESE
DI GIUDIZIO IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N.82/15 DEL
T.A.R. DI PARMA

Il Dirigente del Servizio Legale

Premesso:

- che con ricorso notificato in data 10/7/2013 la società Adria Gaming Bolzano S.r.l. impugnava avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, l'ordinanza n. 14255/13 di P.G. con la quale era stata imposta la demolizione di opere edilizie abusive realizzate all'interno di un locale sito in via Cassoli/viale dei Mille adibito a sala VLT (videolottery), oltre ad altri atti ad essa presupposti e connessi;
- che con deliberazione n.154 I.D. del 23/7/2013 la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio;
- che con sentenza n.82 depositata in data 13/3/2015 (ALL.1) il T.A.R. di Parma respingeva il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquidava *“in € 8.000,00 (ottomila), oltre rimborso forfetario spese generali, nonché CA e IVA ove dovuti per legge”*;
- che con nota del 7/4/2015 (ALL.2), trasmessa via PEC in data 7/4/2015 al legale di controparte, il Servizio Legale richiedeva il pagamento delle spese di cui sopra, che quantificava in € 11.389,60 (di cui 1.200,00 per spese generali e € 2.189,60 per oneri previdenziali in luogo di CA e IVA);
- che con deliberazione n.144 I.D. del 30/7/2015 la Giunta Comunale, in considerazione della mancata corresponsione delle spese di cui sopra, nonché di quelle relative alla fase cautelare del medesimo giudizio, autorizzava a procedere in via esecutiva nei confronti di Allstar S.r.l. (società che aveva nel frattempo incorporato Adria Gaming Bolzano S.r.l. e le era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi);
- che, pertanto, in data 10/9/2015 veniva notificato al Allstar S.r.l. atto di precetto per il pagamento di un importo complessivo di € 15.547,84 (di cui € 3.714,00 a titolo di spese della fase cautelare [come da ordinanza n.134/13 del T.A.R. di Parma], € 11.389,60 a titolo di spese del giudizio di merito [come da sentenza n.82/15] e € 444,24 a titolo di interessi e spese di precetto);
- che a seguito della notifica dell'atto di precetto Allstar S.r.l. provvedeva al pagamento di quanto dovuto con bonifico in data 16/9/2015 (p.p. n.12051 regolarizzata con provvedimento n.1249 R.U.A.D. del 21/9/2015);
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 24/9/2015 Allstar S.r.l. impugnava la sentenza n.82/15 del T.A.R. di Parma chiedendone la riforma con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado nonché con condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni e lucro cessante;
- che con deliberazione n.178 I.D. del 14/10/2015 la Giunta Comunale autorizzava a resistere nel giudizio di appello;
- che con sentenza n.848 depositata in data 4/2/2019 (ALL.3) il Consiglio di Stato rigettava l'appello, accogliendo tuttavia in parte il motivo afferente al capo relativo

alle spese del giudizio di primo grado, che rideterminava *“in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge”*;

- che con e-mail del 11/2/2019 (ALL.4) il legale di Allstar S.r.l., in conseguenza della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza dalla sua cliente a titolo di spese di giudizio, quantificando il dovuto in € 5.836,48 (di cui € 4.000,00 per capitale, € 600,00 per spese generali, € 184,00 per CPA e € 1.052,48 per IVA), ed ha indicato il codice IBAN di un conto corrente bancario intestato a Allstar S.r.l. sul quale effettuare il versamento;
- che il Servizio Legale ha riscontrato la richiesta di cui sopra con e-mail del 12/2/2019 (ALL.5) nella quale ha rideterminato in € 5.694,80 (pari al 50% di quanto a suo tempo introitato) la somma da restituire a Allstar S.r.l., evidenziando che in luogo di CPA ed IVA era stata richiesta e corrisposta la quota di oneri previdenziali a carico dell'Ente, di diverso importo;

Ritenuto pertanto doveroso, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata sentenza n. 848/19 del Consiglio di Stato, procedere alla restituzione di € 5.694,80 a Allstar S.r.l.;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 7/2/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il pagamento di € 5.694,80 in favore di Allstar S.r.l. a titolo di restituzione del 50% della somma da questa

corrisposta al Comune per spese di giudizio in conseguenza della sentenza n.82/15 del T.A.R. di Parma;

- 2) di impegnare le spesa con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2019-2021 – annualità 2019, al capitolo 3250 del P.E.G. 2019 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2019_PD_1201, centro di costo 0194;
- 3) di procedere alla liquidazione a Allstar S.r.l. (con sede in Bolzano, via J. Kravogl n.2, codice fiscale e partita IVA 08166690019) tramite bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla società medesima, il cui codice IBAN è riportato nell'ALL.4;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni
GNONI SANTO
2019.03.20 10:33:59
CN=GNONI SANTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-0014592035
RSA/2048 bits

